

26 APR. 2021

11004/21



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 33341/2019

Cron. 11004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 13/01/2021

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 33341-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale  
 rappresentante pro tempore, in proprio e quale  
 mandatario della (omissis) S.P.A. - (omissis)  
 (omissis) , elettivamente  
 domiciliati in (omissis) , presso  
 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e  
 difesi dagli avvocati (omissis)  
 (omissis) ;

- ricorrenti -

**contro**

(omissis) ;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE  
D'APPELLO di BARI, depositata il 29/04/2019 R.G.N.  
186/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott.  
FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

Udienza del 13 gennaio 2021 – Pres. Manna, rel. Buffa- INPS  
(omissis)

Con sentenza del 29.4.19, la corte d'appello di Bari, in riforma di sentenza 27.1.17 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato insussistente l'obbligo dell'avvocato (omissis) di iscriversi alla gestione separata con decorrenza dal 2009 e di versare contributi e sanzioni a tale titolo richiesti dall'INPS.

In particolare, ritenuta l'attività non abituale e rilevato che l'avvocato ha prodotto nel 2009 redditi per Euro 877, la corte territoriale ha escluso l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi richiesti.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria; l'avvocato (omissis) è rimasto intimato.

Con l'unico motivo si deduce violazione degli articoli 2 commi da 26 a 31 Legge 335/95, 18 decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, 21 comma 8 legge 247/10, 40 e 44 comma 2 decreto legge 269/2003, convertito in legge 326/2003, per avere trascurato che avvocato era iscritto all'albo e titolare di partita IVA.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è

prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000».

Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.



Una volta chiarito che il requisito dell'abitudine dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitudine (fermo restando che l'abitudine di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit.).

La Corte di merito, in difetto di prova -di cui era onerato l'INPS- di abitudine dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite. A fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitudine dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità.

Nulla per spese, essendo il contribuente rimasto intimato.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.

p.q.m.


la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio  
2021.

Il Presidente  
Antonio Manna

Il consigliere estensore  
Francesco Buffa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Pia Giacoia*  
Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria  
oggi, ..... **26 APR. 2021** .....  
Il Funzionario Giudiziario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Pia Giacoia*

